



**SETTORE SUPPORTO AL TERRITORIO
UFFICIO CACCIA E PESCA**

PROTOCOLLO OPERATIVO

per il controllo del

COLOMBO di CITTA'

Anni 2026 - 2030

1) Strategia gestionale

Il colombo di città è una specie molto adattabile e capace di spostarsi facilmente tra ambiente urbano e rurale: utilizza i centri abitati per dormire e nidificare, mentre si alimenta anche nelle campagne circostanti.

Per questo motivo il problema non può essere affrontato con interventi isolati o limitati a singole aree: è necessario agire in modo coordinato su un territorio più ampio (urbano, periurbano e rurale).

Considerata l'elevata capacità riproduttiva della specie e la sua diffusione capillare, il contenimento delle criticità richiede un approccio condiviso almeno a livello provinciale. Il presente Piano fornisce linee guida operative di riferimento per tutte le Amministrazioni comunali interessate alla gestione del problema, che sono chiamate ad attivarsi nel rispetto delle procedure e delle modalità previste.

Non esiste un valore unico di densità sostenibile di piccioni, poiché la situazione varia da luogo a luogo; tuttavia, densità superiori a 300–400 individui per km² in ambito urbano sono generalmente indice di squilibrio e rendono necessari interventi di contenimento.

2) Ambiti d'intervento, finalità perseguite e durata del piano

Il Piano interviene in ambito urbano, rurale e, se necessario, anche in aree industriali o artigianali.

Ambito urbano

Nei centri abitati gli obiettivi perseguiti dal piano sono:

- tutelare l'igiene pubblica e il decoro urbano;
- ridurre i rischi sanitari legati alla presenza dei piccioni;
- proteggere edifici e beni storico-artistici danneggiati dalle deiezioni e dai materiali utilizzati per la nidificazione.

La gestione degli interventi in ambito urbano è di competenza dei Comuni, che operano nel rispetto delle linee guida previste dal presente Piano.

Ambito rurale

Nelle aree agricole il Piano è gestito direttamente dalla Provincia di Cuneo, in collaborazione con ATC/CA e istituti privati di gestione faunistico-venatoria (AFV/AATV).

Gli interventi sono finalizzati alla riduzione dei danni alle colture agricole (in particolare durante le fasi di semina e maturazione) e a prevenire problemi nelle strutture di allevamento e nei magazzini di stoccaggio.

Ambito industriale e artigianale

Il Piano può essere applicato anche in stabilimenti, depositi e magazzini (anche dismessi) quando siano presenti danni di tipo igienico-sanitario o economico.

In tutti i casi, gli interventi vengono effettuati in modo mirato, selettivo e con il minor impatto possibile sulle altre specie.

Durata

Il Piano ha **durata quinquennale**, al fine di garantire risultati concreti e una gestione organizzata e continuativa nel tempo.

3) Procedura d'intervento

Le norme di riferimento in materia di gestione della fauna selvatica, ed in particolare la Legge n. 157/1992, delineano la procedura da seguire per l'attuazione dei piani di controllo dei danni arrecati dalla fauna selvatica. In particolare, l'art. 19, comma 2, stabilisce che debbano essere **prioritariamente** adottati **metodi ecologici incruenti** di prevenzione e dissuasione, secondo le indicazioni fornite da ISPRA.

Pertanto, in via preliminare, devono essere applicati efficaci metodi ecologici finalizzati alla prevenzione o alla riduzione delle criticità. Tali metodi costituiscono lo strumento ordinario per fronteggiare le situazioni di danneggiamento e devono essere correttamente attuati prima dell'eventuale avvio delle procedure di rimozione fisica degli esemplari (piani di abbattimento o cattura).

L'Amministrazione provinciale, tramite l'Ufficio competente, provvede a verificare la corretta applicazione e l'efficacia delle misure ecologiche adottate. Solo qualora tali metodi, pur correttamente applicati, risultino inefficaci nel contenere le criticità accertate, è possibile ricorrere a interventi di rimozione diretta degli esemplari, mediante specifiche tecniche che garantiscano la massima selettività, efficacia operativa e sicurezza.

Il Piano distingue quattro tipologie di intervento:

1) Interventi per motivi igienico-sanitari

Sono attivati in presenza di situazioni che comportano un rischio per la salute pubblica (ad esempio accumuli di guano o contaminazione di strutture e derrate).

Possono essere effettuati tutto l'anno, su richiesta del Comune o a seguito di verifiche tecniche, e non sono soggetti a limiti numerici, in quanto finalizzati esclusivamente alla rimozione del rischio sanitario.

2) Interventi di contenimento numerico nei Comuni aderenti

I Comuni che aderiscono al Piano possono attivare interventi di contenimento della popolazione, previa:

- realizzazione di monitoraggi preliminari;
- definizione di un obiettivo numerico a livello comunale;
- rendicontazione sistematica delle attività svolte.

Gli interventi possono essere effettuati durante l'anno secondo le modalità previste dal Piano.

3) Interventi in ambito agricolo

Sono finalizzati a prevenire i danni alle colture e alle strutture agricole.

Gli abbattimenti con arma da fuoco sono consentiti ordinariamente dal 1° ottobre al 31 gennaio. Al di fuori di questo periodo possono essere autorizzati solo in presenza di danni accertati e dopo aver applicato i metodi ecologici di prevenzione.

4) Interventi in siti industriali e depositi

Possono essere attivati in presenza di problemi igienico-sanitari o danni economici legati alla presenza dei colombi.

Strumenti utilizzabili:

- **Metodi ecologici:** sono sempre prioritari e la loro corretta applicazione viene verificata dalla Provincia.
- **Gabbie-trappola:** utilizzabili con controllo giornaliero, registrazione dei dati e nel rispetto del benessere animale.
- **Abbattimento con arma da fuoco:** consentito solo in ambito agricolo e nel rispetto dei periodi stabiliti.
- **Rapaci addestrati:** possono essere impiegati come strumento di dissuasione in aree sensibili, da personale qualificato e nel rispetto delle norme vigenti; non rappresentano una soluzione definitiva ma una misura complementare.

4) Ambito di applicazione

Il Piano disciplina la gestione del colombo in ambito rurale, industriale e urbano, prevedendo un approccio gerarchico basato su prevenzione, monitoraggio e, ove necessario, controllo numerico.

In **ambito rurale e industriale**, si privilegiano metodi ecologici (dissuasori acustici e visivi) da applicare tempestivamente nelle fasi critiche delle colture. Per strutture agricole e siti produttivi si raccomandano sistemi di esclusione fisica (reti, sigillature, pannelli) per limitare accesso a cibo e siti di nidificazione. È previsto un monitoraggio strutturato dei danni e, qualora le misure preventive risultino insufficienti, interventi di abbattimento selettivo o cattura con gabbie-trappola, nel rispetto delle procedure autorizzative, di sicurezza e con obbligo di rendicontazione.

In **ambito urbano**, i Comuni devono attuare monitoraggi obbligatori della popolazione e degli interventi effettuati. Le azioni prioritarie sono incruente e mirano a ridurre risorse alimentari e siti riproduttivi tramite ordinanze (divieto di alimentazione, chiusura accessi ai fabbricati, adeguamenti edilizi, installazione di dissuasori), garantendo la tutela delle specie non bersaglio. Nei centri abitati sono consentite esclusivamente catture con gabbie selettive, con soppressione eutanasica e smaltimento a carico del Comune; è vietata la liberazione in altri siti.

5) Piano di contenimento

Il piano di contenimento numerico ha finalità gestionali e preventive ed è distinto dagli interventi per motivi igienico-sanitari.

La sua attivazione a **livello comunale** è subordinata alla disponibilità di dati di censimento, a un monitoraggio preliminare della popolazione, all'individuazione di criticità specifiche, alla previa applicazione di metodi dissuasivi e all'impegno formale del Comune a garantire monitoraggio e rendicontazione. In assenza di tali condizioni, il piano non può essere attuato.

Gli obiettivi di prelievo sono definiti a livello provinciale sulla base dei dati di censimento, dei danni registrati, dei monitoraggi e delle caratteristiche territoriali; rappresentano valori **massimi** indicativi e sono verificati tramite registrazione sistematica dei capi avvistati e prelevati.

Il contenimento può avvenire mediante gabbie-trappola o abbattimenti selettivi da parte di operatori autorizzati, nel rispetto delle disposizioni previste.

Il monitoraggio e la rendicontazione sono obbligatori e condizionano il mantenimento dell'autorizzazione. È fissato un limite massimo annuale di **10.000 esemplari**, con verifica mensile e sospensione al raggiungimento di 9.000 capi, al fine di richiedere eventuale integrazione del contingente previo nuovo parere ISPRA.

6) Tempi d'attuazione degli interventi di controllo

In "**ambito rurale**", gli interventi cruenti sono attuati nei periodi di maggiore vulnerabilità delle colture, in particolare durante semina e maturazione. Il periodo ordinario è fissato **dal 1° ottobre al 31 gennaio**, in coerenza con il calendario venatorio regionale e per ridurre interferenze con altre specie tutelate.

È possibile intervenire fuori periodo ordinario, soprattutto durante le semine primaverili, **solo in presenza di danni agricoli palesi e verificati**: per la prima annualità previa comunicazione a ISPRA, dalle annualità successive sulla base della quantificazione del regime dei danni. Gli interventi fuori periodo sono comunque subordinati a preventiva comunicazione a ISPRA.

In prossimità di fabbricati rurali ad uso agricolo (stalle, silos, magazzini di stoccaggio) e delle granaglie, gli interventi possono essere attuati durante **tutto l'arco dell'anno**, al fine di prevenire la contaminazione fecale degli alimenti e salvaguardare l'integrità dei prodotti stoccati.

In "**ambito urbano e industriale**", le catture con l'impiego di gabbie-trappola dovranno preferibilmente essere concentrate nel **periodo tardo autunnale e invernale**, ma potranno comunque essere realizzate durante l'intero anno solare, in relazione alle specifiche criticità riscontrate.

7) Operatori incaricati degli abbattimenti

Tutte le operazioni di controllo, ai sensi dell'art. 19 comma 2 della L. 157/1992 e s.m.i., sono coordinate dall'Ufficio Caccia e Pesca e dal Corpo di Polizia Locale – Nucleo Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo.

Gli interventi potranno avvalersi, per le operazioni di campo, della collaborazione volontaria di personale formato e autorizzato - per un **numero massimo di 10 persone** - rientrante in una delle seguenti categorie:

- Guardie Venatorie Volontarie nominativamente autorizzate;
- cacciatori nominativamente autorizzati;
- proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani di controllo purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio;
- personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) e dei Corpi di Polizia Locale muniti di licenza per l'esercizio venatorio.

È **obbligatoria formazione specifica** e copertura assicurativa per le attività di controllo faunistico.

Il personale del Nucleo Faunistico Ambientale della Polizia Locale provinciale sarà incaricato dello svolgimento della formazione necessaria per permettere agli operatori l'attività di contenimento.

Le Amministrazioni comunali che affidano incarichi a ditte esterne devono garantire il rispetto delle condizioni operative previste.

8) Monitoraggio

Il monitoraggio è elemento essenziale del Piano e riguarda:

- 1) **interventi igienico-sanitari** (rendicontazione obbligatoria ma fuori dal contingente numerico);
- 2) **contenimento numerico comunale** (registrazione di avvistamenti, capi rimossi, tecniche e periodi);
- 3) **ambito agricolo** (valutazione danni e registrazione anche degli animali avvistati e non abbattuti).

I dati, raccolti tramite le apposite schede, sono trasmessi alla Provincia all'indirizzo controllo.fauna@provincia.cuneo.it e costituiscono base per valutazioni e aggiornamenti del Piano.

9) Destinazione dei capi abbattuti e smaltimento delle carcasse

Gli animali catturati saranno soppressi, nel rispetto delle norme vigenti, tramite dislocazione cervicale o altri metodi eutanasici.

Qualunque sia la forma di soppressione è obbligatorio lo smaltimento dei capi abbattuti.

Su indicazione e in accordo con i Servizi Veterinari delle Aziende ASL, i soggetti attuatori del Piano procederanno allo smaltimento delle carcasse.

È vietato utilizzare i capi abbattuti per scopo alimentare o per commercializzazione.

Nell'ambito di programmi di monitoraggio sanitario opportunamente cadenzati da formalizzare in collaborazione con i Servizi veterinari delle ASL competenti per territorio, una quota dei capi abbattuti potrà essere messa a disposizione per il monitoraggio biologico e sanitario.

Al termine di ogni anno solare le Amministrazioni comunali inoltreranno alla Provincia, all'indirizzo controllo.fauna@provincia.cuneo.it, un resoconto sul numero di piccioni catturati e sulla loro destinazione.

10) Numero di capi abbattibili

Il numero massimo annuale di esemplari prelevabili, sulla base dei dati delle attività di controllo del 2024 e parziali del 2025 viene posto a 10.000 esemplari.

Il monitoraggio delle schede da parte dell'Amministrazione avverrà con cadenza mensile, in modo tale da poter interrompere il piano di prelievo al raggiungimento dei 9.000 esemplari sui 10.000 previsti, e procedere alla richiesta di un nuovo parere a ISPRA per la prosecuzione del Piano, richiedendo una integrazione di esemplari da sottoporre al prelievo sulla base dei monitoraggi effettuati prima e contestualmente agli abbattimenti o catture.

11) Autorizzazione e controllo delle operazioni

Le operazioni di abbattimento o cattura in ambito extraurbano verranno attivate a seguito di specifica richiesta dei soggetti interessati, previa verifica della corretta applicazione dei mezzi di prevenzione messi in opera.

Nel caso in cui la richiesta riguardi un'area all'interno di un Sito della Rete Natura 2000, l'Ufficio Caccia e Pesca provinciale richiederà il necessario parere al Soggetto Gestore, il quale avrà 30 giorni per formulare eventuali osservazioni.

Il posizionamento delle gabbie trappola, il loro foraggiamento e la relativa sorveglianza nei centri abitati saranno realizzati dalla Polizia Locale del Comune interessato, previa adozione delle ordinanze di cui al punto 9.2.3 del Piano, o da altri operatori formati e autorizzati incaricati dal Comune.

L'ordinanza, ove coinvolga un'area all'interno di un Sito della Rete Natura 2000, dovrà essere inviata anche al Soggetto Gestore che avrà 30 giorni per formulare eventuali osservazioni.

La predisposizione delle autorizzazioni delle operazioni di controllo è in capo all'Ufficio Caccia e Pesca della Provincia di Cuneo, mentre il coordinamento e la vigilanza sulle operazioni sono competenza del Corpo di Polizia Locale - Nucleo Faunistico Ambientale della Provincia.

12) Assicurazione e prescrizioni relative alle norme di sicurezza

Gli operatori incaricati di realizzare il Piano tramite sparo dovranno dimostrare di possedere una assicurazione che risarcisca eventuali infortuni subiti nonché eventuali danni che gli stessi possano provocare a terzi nell'esercizio del controllo faunistico.

Durante lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del presente piano di controllo gli operatori dovranno seguire tutte le comuni norme di prudenza e buona pratica nell'utilizzo delle trappole e delle armi da fuoco o degli altri strumenti consentiti.

Per le norme di sicurezza relative all'uso delle armi da fuoco si rimanda alle disposizioni delle *"Norme generali di sicurezza e di comportamento da seguire nell'attuazione delle attività di controllo del colombo (art. 19 legge 157/92 e s.m.i.)"*

13) Prescrizioni per i Siti Rete Natura 2000

Nei Siti Rete Natura 2000 si applicano le seguenti particolari prescrizioni:

- periodo ordinario di attuazione degli interventi: 1 ottobre–31 gennaio in ambito agricolo;
- divieto di munizioni al piombo nelle zone umide ed entro 150 metri dalle rive dei bacini presenti;
- restrizioni sull'uso di dissuasori e richiami, come previsto nel Piano;
- obbligo di verifica dell'eventuale presenza di chirotteri preventivamente all'occlusione di aperture o posizionamento reti;
- comunicazioni al Soggetto Gestore per diversi interventi (uso fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12, richiesta di cattura, ordinanze), come indicato nel Piano - tali comunicazioni sono in capo all'Ufficio Caccia e Pesca;
- divieto di utilizzo di rapaci nelle ZPS.

Il Piano non si applica alle Aree Protette di cui alla L.R. n. 19/2009, né nelle parti di siti della Rete Natura 2000 coincidenti con aree protette.

14) Rendicontazione delle operazioni di controllo

È fissato un limite **massimo di 10.000 capi annui**, modificabile previa richiesta a ISPRA.

Al termine di ciascun anno, le Amministrazioni comunali coinvolte nell'attuazione del presente Piano, sono tenute a trasmettere alla Provincia di Cuneo un resoconto delle attività svolte, contenente i dati relativi agli interventi effettuati, al numero di colombi catturati e alla loro destinazione.

Per ogni intervento effettuato nell'ambito del contenimento numerico devono essere compilate apposite **schede di rendicontazione**, che riportino obbligatoriamente:

- il Comune e il sito di intervento;
- la data e la tipologia di intervento (gabbie-trappola, abbattimento selettivo);
- il numero di soggetti avvistati o stimati nel sito al momento dell'intervento;
- il numero di capi catturati o abbattuti;
- eventuali osservazioni utili alla valutazione dell'intervento.

Le schede di rendicontazione costituiscono parte integrante del sistema di monitoraggio del presente Piano e sono finalizzate alla valutazione dell'efficacia delle azioni intraprese e all'eventuale rimodulazione degli interventi.

Ogni soggetto autorizzato, così come gli operatori della Polizia Locale Nucleo Faunistico-Ambientale provinciale, è tenuto a compilare un registro cartaceo obbligatorio nel quale riportare il numero di abbattimenti effettuati. Tale registro deve essere trasmesso alla Provincia di Cuneo - Ufficio Caccia e Pesca (controllo.fauna@provincia.cuneo.it) con periodicità mensile, al fine di consentire il controllo delle attività svolte e, ove necessario, la sospensione degli interventi al raggiungimento degli obiettivi numerici comunali stabiliti.

Con cadenza annuale, l'Amministrazione provinciale provvede a trasmettere ad ISPRA una relazione delle attività svolte riportante dati complessivi, tecniche impiegate, danni agricoli e valutazione dell'efficacia del Piano.

15) Allegati

Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Piano e ne supportano l'attuazione operativa, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi.

In particolare, sono allegati al Piano:

- **Allegato 1** – Scheda di monitoraggio interventi di contenimento numerico;
- **Allegato 2** – Scheda di monitoraggio interventi per motivi igienico-sanitari;
- **Allegato 3** – Scheda di monitoraggio utilizzo gabbie-trappola;
- **Allegato 4** – Scheda di monitoraggio interventi in ambito agricolo;
- **Allegato 5** – Scheda di riepilogo annuale comunale;
- **Allegato 6** - Protocollo operativo relativo all'utilizzo delle gabbie-trappola.

L'utilizzo delle schede di monitoraggio è **obbligatorio** per i Comuni che attuano interventi di contenimento numerico.